



Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
PERSONALI AFFARI GENERALI
E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DEL TRASPORTO FERROVIARIO

MINISTRA
DIP4
Dipartimento per i trasporti terrestri
- DGL / SDG -
REGISTRO UFFICIALE
Prot. 0101701-06/11/2007-USCITA

All' Amministratore Delegato delle
Ferrovie dello Stato S.p.A.

All' Amministratore Delegato della
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Piazza della Croce Rossa, 1
ROMA

Oggetto: Attuazione del decreto legislativo 162/2007 di recepimento della direttiva comunitaria
2004/49/CE - Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della direttiva ministeriale del 31 ottobre
2007 concernente l'oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Alberto Chiovelli)

Alberto Chiovelli

Ferrovie dello Stato
LIA 7/11/2007
RFL-ADMA0011/A/2007/0004218

Ferrovie dello Stato
LIA 9/11/2007
RFL-ADMA0011/P/2007/0003307

Ferrovie dello Stato
LIA 9/11/2007
RFL-ADMA-DIP4/A0011/P/2007/
0006583

DM 164 T



Ferraro 2007

Il Ministro dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 riguardante l'attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTA la direttiva 2004/49/CE del 30 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8.10.2007, recante attuazione della Direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004 (nel seguito decreto legislativo);

VISTO in particolare il Capo II del decreto legislativo concernente l'istituzione e l'ordinamento, le attività ed i compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (nel seguito Agenzia);

VISTA la Concessione di gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione a "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" di cui al D.M. in data 31 ottobre 2000, n. 138/T e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) - Gestore dell'infrastruttura ferroviaria - ha successivamente acquisito la titolarità della suddetta concessione;

VISTI in particolare gli articoli 2, 3 e 7 del sopraccitato D.M. 31 ottobre 2000, n. 138/T che riguardano, rispettivamente, l'oggetto della Concessione, gli obblighi del Concessionario e la sicurezza del trasporto ferroviario;

CONSIDERATO che nell'attuale assetto istituzionale le attività operative relative alla sicurezza (ivi compreso il rilascio dei certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie) sono in capo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale R.F.I. S.p.A. e le attribuzioni che devono essere assunte dall'Agenzia sono in piccola parte svolte dal Ministero dei trasporti ed in gran parte svolte dal medesimo gestore della infrastruttura nazionale

VISTA la propria direttiva prot. 0044725/D.G.4/DIV.5 del 20 ottobre 2006;

h

1



PER COPIA CONFORME

Corbo Jpw



Il Ministro dei Trasporti

CONSIDERATA l'indifferibile necessità ed urgenza di garantire la continuità, l'operatività e la chiarezza di ruoli e responsabilità nel presidio della sicurezza ferroviaria nel vigente quadro normativo, nelle more della completa attuazione della direttiva 2004/49/CE e della definitiva organizzazione del Ministero dei trasporti;

RILEVATA la necessità di procedere tempestivamente a definire tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per la completa operatività dell'Agenzia, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo;

EMANA

la seguente

DIRETTIVA

Articolo 1

1. Nella fase di prima applicazione del decreto legislativo, sino alla piena assunzione, in capo all'Agenzia, delle proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo e quindi entro 3 mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al citato articolo 4, comma 6, R.F.I. S.p.A. e la Direzione Generale del trasporto ferroviario del Ministero dei trasporti conservano la responsabilità delle decisioni e dei provvedimenti che saranno adottati in materia di sicurezza; parimenti la Direzione Generale dei trasporti ad impianti fissi conserva la responsabilità delle decisioni e dei provvedimenti in materia delle ferrovie di interesse regionale individuate con decreto ministeriale 5 agosto 2006, attuativo dell'art. 1 comma 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

2



PER COPIA CONFORME

Luca Fpw



Il Ministro dei Trasporti

2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 restano pertanto fermi i compiti della Direzione Generale del trasporto ferroviario e quelli del Gestore dell'infrastruttura RFI S.p.A. in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento agli articoli 4, comma 2, 10 e 11 del D.lgs 8 luglio 2003, n. 188 ed agli articoli 2, 3, e 7 dell'Atto di Concessione di cui al D.M. 31 ottobre 2000, n. 138/T.
3. In particolare per tutta la durata del periodo transitorio di cui al comma 1 R.F.I. S.p.A. è tenuta a garantire il regolare svolgimento di tutte le attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria.
4. R.F.I. S.p.A., pertanto, prosegue le proprie attività avvalendosi delle strutture organizzative della società preposte alla definizione di disposizioni e prescrizioni, alla certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie ed alla attività di gestione e di controllo sulla sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario, mantenendo l'assetto delle responsabilità della Direzione Tecnica già comunicato, con il dettaglio delle missioni delle strutture sott'ordinate e dei relativi responsabili, al Ministero dei trasporti ai sensi dell'Atto di Concessione.
5. Eventuali modifiche dell'organigramma della Direzione Tecnica di R.F.I. S.p.A., delle strutture e dei responsabili, che si dovessero rendere necessarie, dovranno essere definite d'intesa con la Direzione Generale del trasporto ferroviario R.F.I. S.p.A..
6. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 la Direzione Generale del trasporto ferroviario, con il supporto di R.F.I. S.p.A., prosegue a curare i rapporti con Agenzia ferroviaria europea (ERA) in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario. La Direzione Generale stessa coordina i lavori dei Gruppi di lavoro istituiti in sede ERA ai sensi del Regolamento (CE) n. 881/2004, assicurando la partecipazione ai gruppi di lavoro di rappresentanti qualificati, anche designando a tal fine tecnici di R.F.I. S.p.A. e del Gruppo F.S.



PER COPIA CO. FORME

Carlo Azeglio



Il Ministro dei Trasporti

Articolo 2

1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri ed i servizi informativi, sentita F.S. S.p.A. ed R.F.I. S.p.A., predispone, entro trenta giorni dall'emanazione della presente direttiva, lo schema di Convenzione prevista dall'articolo 4, comma 8, lettera b) del decreto legislativo, concernente i meccanismi e le procedure per individuare il personale, avente riconosciute capacità e competenza, occorrente per garantire il funzionamento dell'Agenzia in sede di prima applicazione e sino all'attuazione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo.
2. Nella predisposizione della Convenzione di cui al comma 1 si terrà conto della prioritaria necessità di garantire la continuità di azione nel presidio della sicurezza ferroviaria e dell'esigenza di disciplinare la selezione e l'utilizzo di tutto il personale previsto per l'Agenzia, ivi comprese le unità di provenienza del Ministero, individuando il personale che svolge le attività attribuite all'Agenzia.

Articolo 3

1. Nella predisposizione dello schema di regolamento di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo, nella definizione dei contenuti disposti dal medesimo articolo, si dovrà tener conto:
 - della necessità di definire puntualmente la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, rispondendo alle esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione dell'Agenzia stessa,
 - della necessità che i criteri ed i procedimenti per l'accesso del personale nell'organico dell'Agenzia siano finalizzati al mantenimento del *know-how* indispensabile, e che a tal fine venga indicato il comparto di contrattazione collettiva del personale dell'Agenzia in modo tale che le relative condizioni siano almeno pari a quelle del settore delle attività ferroviarie,



PER COPIA CO' FORME

Carlo



Il Ministro dei Trasporti

- dell'esigenza di dotare l'Agenzia di tutti i necessari strumenti operativi, scientifici e consultivi tali da garantire non solo l'osservanza dei principi che regolano l'attività dell'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo, ma anche che nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, con particolare riferimento alla regolamentazione tecnica, l'Agenzia possa avvalersi della necessarie professionalità e competenze tecnico-scientifiche.
 - della necessità di definire puntualmente i poteri ministeriali di vigilanza sull'Agenzia.
2. Nella predisposizione degli schemi di regolamento di cui all'articolo 4, comma 6, lettere b) e c), del decreto legislativo, oltre alla definizione dei contenuti disposti dal medesimo articolo, si dovrà tener conto della necessità di introdurre adeguate forme di garanzia e di incentivazione che inducano il personale tecnico competente, che attualmente opera nel settore della sicurezza ferroviaria, a transitare nei ruoli dell'Agenzia.
 3. F.S. S.p.A. ed R.F.I. S.p.A. forniscono tempestivamente al Dipartimento per i trasporti terrestri ed i servizi informativi ogni occorrente collaborazione e documentazione necessaria per la predisposizione dei citati schemi.
 4. Tenuto conto che la ripartizione delle attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria è di fondamentale importanza per il presidio della sicurezza ferroviaria, la Direzione Generale del trasporto ferroviario, provvederà, di concerto con R.F.I. S.p.A. e con l'Agenzia a realizzare una ricognizione complessiva di tali attribuzioni con riferimento ai compiti attribuiti all'Agenzia, a R.F.I., ai gestori delle infrastrutture ferroviarie e delle imprese ferroviarie.

Articolo 4

1. Nella definizione degli atti necessari per la completa operatività dell'Agenzia si terrà conto che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo anche le

5



PER COPIA CONFORME

Carlo J...



Il Ministro dei Trasporti

- ferrovie di interesse regionale ed i gestori dell'infrastruttura ferroviaria regionale e di quanto disposto in particolare dall'articolo 27, commi 1 e 4 del decreto legislativo, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 comma 1 della presente direttiva.
2. Pertanto, stante la necessità di procedere al riordino del quadro normativo concernente la sicurezza ferroviaria, oltre a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, della presente direttiva, dovrà essere garantita l'esigenza che, in occasione dell'ampliamento dei ruoli dell'Agenzia dalle 205 unità inizialmente previste alle 300 unità a regime, possa accedere nei ruoli stessi anche personale delle ferrovie di interesse regionale e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria regionale.

31 OTT. 2007

IL MINISTRO



Per copia conforme all'originale

IL FUNZIONARIO